

ASP "PIO E NINETTA GAVAZZI" DESIO

Allegato n. 2 alla delibera C.A. n. 2 del 21/01/2013

STATUTO

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
Conformità l.r. 13 febbraio 2003, n. 1
Accoglimento regionale 11 giugno 2003, n. 11
Milano, 2-4-2013
Il Dirigente

Il Direttore
(Dr.ssa Mirella Martani)



IL PRESIDENTE
(Enrico Orzari)

Indice

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà
Conformità l.r. 13 febbraio 2003, n. 3
Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 10
Milano, 2.6.2013
Il Dirigente

- Art.. 1 - Denominazione**
- Art.. 2 - Scopo istituzionale**
- Art.. 3 - Patrimonio**
- Art. 4 - Mezzi finanziari**
- Art. 5 - Organi di amministrazione**
- Art. 6 - Il Presidente**
- Art. 7 - Consiglio di indirizzo**
- Art. 8 - Durata e rinnovo del Consiglio di indirizzo**
- Art. 9 - Adunanze del Consiglio di indirizzo**
- Art. 10 - Deliberazioni del Consiglio di indirizzo**
- Art. 11 - Competenze del Consiglio di indirizzo**
- Art. 12 - Dimissioni, decadenza e revoca degli amministratori**
- Art. 13 - Il Direttore Generale**
- Art. 14 - L'Organo di revisione contabile**
- Art. 15 - Servizio di Tesoreria**
- Art. 16 - L'Ufficio Relazioni con il Pubblico**
- Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali**

Il Direttore
(Dra.ssa Mirella Martani)



IL PRESIDENTE
(Enrico Orighi)

La Casa di Riposo PIO E NINETTA GAVAZZI deriva dal Ricovero dei Vecchi della Città di Desio che funzionava dal 1931 e traeva origine dalla generosità di molti benefattori ed, in particolare, in base ai seguenti lasciti iniziali :

- legati disposti dalla Signora Giacomina Righini ved. Villa, deceduta a Desio il 7 agosto 1905;
- legati disposti dal Cav. Prof. Sac. Enrico Pirotta, deceduto a Desio il 27 febbraio 1911;
- elargizioni degli eredi del Comm. Ing. Pio Gavazzi, deceduto a Desio il 16 settembre 1927;
- donazione disposta in vita dal Comm. Dott. Giulio Gavazzi, deceduto a Milano il 3 dicembre 1932;
- elargizione del Comune di Desio;
- elargizione della Cassa di Risparmio.

L'Istituzione venne poi eretta in Ente Moralé con Regio Decreto del 25 maggio 1939, n. 1397 ed, in attuazione della legge regionale del 13/02/2003, n. 1 viene trasformata in Azienda di Servizi alla Persona (ASP), ente di diritto pubblico.

Art. 1 - Denominazione

1. L'Azienda di Servizi alla Persona "Pio e Ninetta Gavazzi" ha sede legale in Desio, Provincia di Monza e Brianza.
2. L'Azienda è sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della legge regionale 13/02/2003, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed al relativo Regolamento regionale 04/06/2003, n. 11, nonché alla normativa vigente in materia sociale, socio-sanitaria e socio-assistenziale.

Art. 2 - Scopo istituzionale

1. L'Azienda ha per scopo la soddisfazione del bisogno di salute e di benessere della quota più fragile della popolazione e, prioritariamente, della popolazione più anziana. Per conseguirlo progetta, realizza, gestisce e controlla servizi di tipo residenziale, semiresidenziale, territoriale e domiciliare nell'ambito di :
 - a) Assistenza sociale;
 - b) Assistenza sanitaria e socio-sanitaria secondo quanto è previsto nella Pianificazione della Regione Lombardia;
 - c) Informazione ed orientamento, formazione ed aggiornamento;
 - d) Supporto alla programmazione dei servizi a livello regionale ed alla programmazione-acquisto-controllo dei servizi a livello locale.
2. L'Azienda esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
3. Il Regolamento di Organizzazione e di Contabilità dell'Azienda, nel rispetto della L.R. n. 1/2003, del relativo Regolamento regionale di attuazione e del presente Statuto, disciplina le modalità di funzionamento dell' Azienda, il reclutamento e l'organizzazione del personale, l'erogazione e la gestione dei servizi e le modalità di accesso agli stessi, la tenuta della contabilità nonché le norme a garanzia della miglior qualità del servizio.

Il Direttore
D.ssa Mirella Cariani



IL PRESIDENTE
(Enrico Origo)

Enrico Origo

Art. 3 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell' Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dagli inventari approvati, ai sensi di legge.
2. Il patrimonio può essere incrementato con :
 - contributi a destinazione vincolata;
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all' Azienda a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
3. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell' art. 828. comma 2°) del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati dall' Azienda al servizio ed agli scopi per i quali è costituita.
4. In caso di trasferimento dei servizi o parte di essi in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, il vincolo dell'indisponibilità dei beni passa sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili destinati precedentemente ai servizi dimessi e riconducibili alle finalità statutarie dell'Ente entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile.

Art. 4 - Mezzi finanziari

1. L' ASP consegue il suo scopo istituzionale anche mediante risorse derivanti da : rette; tariffe; altri contributi privati e pubblici; sponsorizzazioni; promozione e concessione di spazi appositi per affissioni o azioni pubblicitarie di prodotti/attività, previa autorizzazione dell' organo di amministrazione; oblazioni o altri atti di liberalità non esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio; rendite derivanti dal patrimonio; proventi di alienazioni di cespiti del patrimonio; proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse o a sostegno di quelle istituzionali; ogni altra erogazione o entrata comunque pervenuta all' ASP.
2. L' ASP può compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici, anche di diritto privato, per l'adempimento dello scopo istituzionale, ivi compresa, la valorizzazione del proprio patrimonio, individuando progetti, strumenti e sistemi di gestione che ne favoriscano la redditività e l'efficiente amministrazione.
3. L' ASP può costituire o partecipare ad altri soggetti giuridici e può finanziare e gestire attività di organizzazione del terzo settore che perseguono finalità analoghe al proprio scopo istituzionale.
4. Eventuali utili sono impiegati unicamente per il perseguimento e lo sviluppo dello scopo istituzionale, per la riduzione degli oneri delle prestazioni e per la conservazione o l'incremento del patrimonio aziendale.
5. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 5 - Organi di amministrazione

1. Sono organi dell' ASP :
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di indirizzo;
 - c) il Direttore Generale;

Il Direttore
Dr.ssa Mirilla Mariani

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
Conferenza di Stato 2003, n. 1
Regolamento regionale 1 giugno 2003, n. 11

Milano, 2-6-2003

Il Dirigente



IL PRESIDENTE
(Enrico Orzari)

Art. 6 - Il Presidente

Milano 2-6-2013

Il Direttore

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di indirizzo tra i propri membri, previa designazione del Comune, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti, nella seduta di insediamento del Consiglio di indirizzo. La votazione è a scrutinio segreto.
2. Spettano al Presidente le seguenti funzioni :
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di indirizzo;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di indirizzo;
 - c) curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo.
3. Il membro più anziano d'età del Consiglio sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Art. 7 - Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo è l'organo di indirizzo e di programmazione dell'attività amministrativa e gestionale dell'Azienda.
2. Il Consiglio di indirizzo è composto da 5 membri, compreso il Presidente, così nominati :
 - a) 2 componenti dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente per materia;
 - b) 2 componenti dal Comune in cui l'Azienda ha sede legale tra i quali viene designato il Presidente;
 - c) 1 componente tra gli eredi della Famiglia Gavazzi.
3. Il Consiglio di indirizzo si insedia su convocazione del Presidente uscente ovvero del componente più anziano di età in caso di primo insediamento dell'organo.

Art. 8 - Durata e rinnovo del Consiglio di indirizzo

1. I Componenti del Consiglio di indirizzo durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere riconfermati nei termini e secondo le disposizioni vigenti.
2. I Componenti del Consiglio di indirizzo restano in carica fino alla data di naturale scadenza del collegio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio di indirizzo.

Art. 9 - Adunanze del Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio d'esercizio.
2. Inoltre si raduna ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Il Direttore
(Dr.ssa Mirella Mariani)



IL PRESIDENTE
(Enrico Origi)

3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle seduta straordinarie.
4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di indirizzo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10 - Deliberazioni del Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche.
3. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Le modifiche del presente Statuto, l'approvazione del documento di programmazione economica, del bilancio di esercizio, dei Regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le deliberazioni aventi ad oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio di indirizzo dell'Azienda.
6. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti : quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 11 - Competenze del Consiglio di indirizzo

1. Spetta al Consiglio di indirizzo :
 - a) definire gli obiettivi ed i programmi dell'Ente;
 - b) approvare lo Statuto e le relative modifiche;
 - c) approvare i Regolamenti dell'Ente e le relative modifiche;
 - d) approvare il documento di programmazione economica e il bilancio d'esercizio;
 - e) approvare i piani ed i programmi dell'Ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
 - f) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili, su proposta del Direttore Generale;
 - g) approvare la dotazione organica dell' Azienda, su proposta del Direttore Generale;
 - h) nominare il Direttore Generale dell'Azienda, su designazione del Presidente della Regione d'intesa con il Sindaco del Comune, tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori delle ASP;
 - i) autorizzare il Direttore Generale a rappresentare l'Azienda in giudizio;
 - k) approvare la costituzione e modificazione delle forme associative ammesse per legge, comprese fusioni ed accorpamenti;
 - j) designare i rappresentanti dell' Azienda presso altri Enti o Istituzioni.

Il Direttore
707.55a Mirella Mariani

IL PRESIDENTE
(Enrico Origi)

Art. 12 - Dimissioni, decadenza e revoca degli amministratori

1. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio di indirizzo e non sono revocabili. Copia della deliberazione di presa d'atto va notificata al dimissionario e comunicata all'Ente che ebbe a designarlo per la conseguente surrogazione.
2. La decadenza degli amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 8, commi 13,14 e 15 della L.R. n. 1/2003 e s.m.i.
3. La revoca degli amministratori è disposta dal soggetto che li ha nominati unicamente per gravi violazioni di legge o del presente Statuto. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.
4. I Consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica vengono sostituiti - nei termini e secondo le disposizioni vigenti - dal soggetto competente alla nomina e la surrogazione degli stessi acquista efficacia con la presa d'atto del C.d.I. I Consiglieri nominati in tal modo restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 13 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è il Direttore dell' Azienda, ne è il Legale Rappresentante, la rappresenta in giudizio ed è il responsabile della gestione.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dal relativo contratto; il Direttore rimane in carica per 5 anni.
3. Il trattamento economico, concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia.
4. L'incarico di Direttore è incompatibile con le attività e gli incarichi di cui alla L.R. n. 1/2003 e successive modifiche; non possono essere nominati Direttori coloro che si trovino nelle condizioni elencate dalla medesima legge.
5. Al Direttore competono tutti gli adempimenti non specificatamente attribuiti agli altri organi dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dall' Azienda.
6. Il Direttore Generale, in caso di perdite di gestione, provvede a darne comunicazione al Consiglio di indirizzo, alla Commissione di Controllo ed alla Giunta Regionale.
7. Il Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito da un Vice Direttore scelto tra i dirigenti dell'Azienda.

Art. 14 - L'Organo di revisione contabile

1. L'Organo di revisione contabile dell'Azienda è composto da 1 membro, iscritto all'Albo dei Revisori contabili, nominato dal Consiglio di indirizzo; esso svolge il suo mandato per un periodo di 3 anni e può essere riconfermato.
2. In alternativa al punto 1), l'ASP si può valere di una Società di revisione.
3. L' Organo di revisione contabile opera in regime di indipendenza ed imparzialità, nell' ambito delle vigenti norme in materia di revisione legale. A tal fine, tra l'altro l'incarico di revisione economico-finanziaria non può

Il Direttore
(Dr.ssa Mirella Mariani)

7



IL PRESIDENTE

Il Dirigente

essere esercitato dai componenti degli Organi dell'Azienda, dai dipendenti, dai titolari di incarichi professionali, di collaborazione e di consulenza presso la stessa nonché da coloro che hanno ricoperto tali posizioni nel biennio precedente alla nomina.

4. L'Organo di revisione contabile svolge le seguenti funzioni :
- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, con obbligo di refertazione all'Organo consiliare su gravi irregolarità formali o sostanziali di gestione, per l'avvio di procedure volte all'acquisizione di chiarimenti da parte dell'ufficio o dell'organo cui l'irregolarità appare imputabile, ai fini dell'eventuale segnalazione ai competenti organi ove si configurino responsabilità;
 - espressione di parere sulla proposta di budget e di programmazione triennale e sui documenti collegati, sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio, nonché - su richiesta del Consiglio - su provvedimenti che presentino necessità di verifica economico-finanziaria;
 - attività di collaborazione con il Consiglio di indirizzo su richiesta dello stesso in relazione a materie aventi natura o riflessi economico-finanziari, con riferimento a proposte di atti già predisposti dagli uffici aziendali.

Art. 15 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad Istituto Bancario o ad altro soggetto abilitato per legge, di nota e comprovata solidità, e svolge le operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'Azienda.

Art. 16 - L'Ufficio Relazioni con il Pubblico

1. L'Azienda istituisce ai sensi della L.R. n. 1/2003 e successive modifiche l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e ne disciplina il funzionamento nel Regolamento di Organizzazione e Contabilità.

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui allo Statuto approvato con deliberazione del Commissario n. 35 del 20/07/2005 e vistato dalla Regione Lombardia, sono prorogate fino alla scadenza dell'Organo di amministrazione in carica, con la sola eccezione delle procedure per il rinnovo degli Organi istituzionali e la fase di costituzione del Consiglio di indirizzo che hanno immediata applicazione come da previsioni della L.R. 24/02/2012, n. 2.
2. Per quanto non contemplato dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il Direttore
(Dr.ssa Mylena Martani)



Conformità L.R. 13 febbraio 2003, n. 1
Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11
Milano, 2.4.2013

Il Dirigente

IL PRESIDENTE
(Enrico Origi)